

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 28 aprile 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 10 dell'O.d.G.
 N. 68 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Piano Fieristico Regionale ed attività professionali della Regione in materia di fiere e mercati".

L'anno millenovecentosettanta cinque il giorno ventotto del mese di aprile
 alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		si	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		si
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

Il Presidente informa l'Assemblea che decimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Piano Fieristico regionale ed attività professionali della Regione in materia di fiere e mercati".

Dà la parola al relatore per la terza commissione consiliare permanente, consigliere Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

E' istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonché le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

- a) i settori merceologici oggetto dell'attività promozionale;
- b) l'individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;
- c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l'assessorato alle fiere e mercati e così composta:

- a) dall'assessore alle fiere e mercati, presidente;
- b) da un rappresentante dell'assessorato al turismo;
- c) da un rappresentante dell'assessorato all'artigianato;

- d) da un rappresentante dell'assessorato all'agricoltura;
- e) dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;
- f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;
- g) da un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;
- h) da un esperto designato dall'assessore al ramo.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell'assessorato alle fiere e mercati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituzioni e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all'art. 1.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all'assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

- 1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l'ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;
- 2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all'ultima manifestazione;

- 3) una planimetria della zona da impegnare con l'indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;
- 4) l'elenco degli espositori all'ultima manifestazione;
- 5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, nè di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell'ente erogante;
- 6) la dichiarazione d'impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.

La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta regionale può anche disporre l'erogazione anticipata del 50% dell'importo ammesso a contributo.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

La Regione, al fine di valorizzare le attività e le produzioni tipiche regionali, può partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all'estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore.

La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Fiere e Mercati, sentita la competente commissione consiliare.

La Giunta regionale può anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 50%.

L'erogazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dello ente, associazione od istituzione incaricata.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si farà fronte per lo esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 188 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Analoga previsione di spesa sarà inserita nei bilanci degli esercizi successivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

- a) entro 60 giorni il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;
- b) entro 90 giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell'art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;
- c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 6

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;
Preso atto della discussione generale sulla legge;
Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;
Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva la legge regionale "Piano Fieristico regionale ed attività professionali della Regione in materia di fiere e mercati", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

Art. 1

E' istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonché le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

- a) i settori merceologici oggetto dell'attività promozionale;
- b) l'individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;
- c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 2

Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l'assessorato alle fiere e mercati e così composta:

- a) dall'assessore alle fiere e mercati, presidente;
- b) da un rappresentante dell'assessorato al turismo;
- c) da un rappresentante dell'assessorato all'artigianato;
- d) da un rappresentante dell'assessorato all'agricoltura;
- e) dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;
- f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;
- g) da un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;
- h) da un esperto designato dall'assessore al ramo.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell'assessorato alle fiere e mercati.

Art. 3

La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all'art. 1.

Art. 4

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all'assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

- 1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l'ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;
- 2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all'ultima manifestazione;
- 3) una planimetria della zona da impegnare con l'indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;
- 4) l'elenco degli espositori all'ultima manifestazione;
- 5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, nè di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell'ente erogante;
- 6) la dichiarazione d'impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

Art. 5

I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del ~~contributo~~ *consuntivo*.

La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta regionale può anche disporre l'erogazione anticipata del 50% dell'importo ammesso a contributo.

Art. 6

La Regione, al fine di valorizzare le attività e le produzioni tipiche regionali, può partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all'estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore.

La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Fiere e Mercati, sentita la competente Commissione Consiliare.

La Giunta regionale può anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 50%.

L'erogazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell'ente, associazione od istituzione incaricata.

Art. 7

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 188 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Analoga previsione di spesa sarà inserita nei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 8

In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

- a) entro 60 giorni il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;
- b) entro 90 giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell'art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;
- c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 6.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura